

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2025, n. 555

**Accordo Quadro per lo svolgimento di attività di comune interesse scientifico in ambito di previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze per superamento e bonifica delle stesse tra l'INGV e la Regione Puglia – Dipartimento di Protezione Civile e Gestione Emergenze – Sezione Protezione Civile**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Protezione Civile concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

#### DELIBERA

1. di dare compiuta attuazione alla strategia regionale volta a promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, migliorando le capacità di previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze per il superamento e bonifica delle stesse in linea con la normativa vigente.
2. di avvalersi, per alcune attività, delle esperienze tecnico-scientifiche e di ricerca dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
3. di approvare lo schema di Accordo Quadro costituente allegato unico al presente atto per farne parte integrante, che disciplina i rapporti tra la Regione Puglia – Dipartimento di Protezione Civile e Gestione Emergenze – Sezione Protezione Civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
4. di delegare il Dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile alla sottoscrizione dell'allegato "Accordo Quadro per lo svolgimento di attività di comune interesse scientifico in ambito di previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze per superamento e bonifica delle stesse"
5. di autorizzare il Dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile a predisporre i provvedimenti necessari per la realizzazione delle attività previste dall'Accordo Quadro, apportando, in detti atti secondari, eventuali integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie;
6. di autorizzare il Dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile a stipulare gli specifici Accordi Attuativi discernenti dall'Accordo Quadro, nel rispetto della normativa vigente, che potranno essere

finanziati con risorse a valere sul PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-27 e/o con altre risorse disponibili per la Regione Puglia;

7. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023, e sul sito ufficiale della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Provvedimenti della Giunta Regionale".

**Il Segretario Generale della Giunta**

NICOLA PALADINO

**Il Presidente della Giunta**

MICHELE EMILIANO

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**OGGETTO: Accordo Quadro per lo svolgimento di attività di comune interesse scientifico in ambito di previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze per superamento e bonifica delle stesse tra l'INGV e la Regione Puglia – Dipartimento di Protezione Civile e Gestione Emergenze – Sezione Protezione Civile**

**VISTI:**

- la legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 07/97;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la Legge Regionale n. 53 del 2019 “Sistema regionale di Protezione Civile”;
- la D.G.R. 1974 del 07/12/2020 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”;
- il D.P.G.R. 22/2021 di adozione dell'Atto di Alta Organizzazione - modello organizzativo MAIA 2.0;
- il D.P.G.R. n. 262/2021, contenente ulteriori integrazioni e modifiche dell’Atto di Alta Organizzazione – modello organizzativo MAIA 2.0;
- il D.P.G.R. n. 263/2021, che ha definito le Sezioni dei Dipartimenti e le relative funzioni;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR - General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 376/2023 con la quale viene conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze al dott. Nicola Lopane;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1050 del 23/07/2023 con cui si affida l’incarico di Dirigente della Sezione Protezione Civile all’ing. Barbara Valenzano;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l’Accordo di Partenariato per la Programmazione della politica di coesione 2021-2027 CCI 2021IT16FFPA001 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)4787 del 15 luglio 2022;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8461 del 17 novembre 2022 che approva il Programma "PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027"-CCI 2021IT16FFPR002;
- il Programma Regionale (PR) FESR-FSE+ 2021-2027 della Regione Puglia approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8461 del 17 novembre 2022;
- la Deliberazione n. 1812 del 7 dicembre 2022, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8461 del 17 novembre 2022;
- la Deliberazione n. 603 del 3 maggio 2023, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del Documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma regionale

FESR-FSE+ 2021- 2027”, approvato dal Comitato di Sorveglianza (CdS), nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 40 paragrafo 2 lett. a) del Reg. UE 1060/2021, nella riunione di insediamento del 09/03/2023;

- la Deliberazione n. 609 del 3 maggio 2023 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la governance del PR FESR-FSE+ 2021-2027, proposta dall’AdG in coerenza con il Modello MAIA 2.0, con l’attribuzione dei diversi livelli di responsabilità declinati in policy in capo ai Direttori dei Dipartimenti regionali i cui ambiti di azione sono coerenti con le policy individuate, e in Azioni, con attribuzione di responsabilità alle Sezioni regionali, in considerazione della connessione tra il contenuto funzionale delle stesse e il contenuto delle Azioni previste dal Programma;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la L.R. n. 42 del 31/12/2024 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025);
- la L.R. n. 43 del 31/12/2024 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027”;
- la D.G.R. n. 26 del 20/01/2025 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

#### **PREMESSO CHE:**

- come previsto dall’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, le aziende e gli enti pubblici non economici nazionali, regionale e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”;
- la Legge Regionale n. 53 del 2019 “Sistema regionale di Protezione Civile”, disciplina l’organizzazione dei servizi di protezione civile nell’ambito del proprio territorio, assicurando lo svolgimento di molteplici attività, tra cui quelle legate all’individuazione e alla promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio, nonché all’applicazione di procedure e metodologie al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio con l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- il Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027, di seguito PR Puglia 2021-2027, individua nell’ambito della Priorità 2 “Economia Verde” la strategia di conseguimento dell’Obiettivo Specifico RSO2.4 “Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici (FESR)”, per contribuire a ridurre i rischi determinati da eventi estremi provocati dai cambiamenti climatici;
- l’Azione 2.7 “Interventi per il miglioramento della gestione dei rischi di protezione civile, amplificati dai cambiamenti climatici”, nell’ambito della citata Priorità 2 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, prevede il potenziamento delle risorse strumentali per analizzare i rischi di protezione civile, secondo l’approccio multirischio, e il miglioramento della risposta del sistema in fase di evento, coinvolgendo le strutture operative competenti;
- La Protezione Civile della Regione Puglia è deputata alla gestione, su scala territoriale, delle attività messe in campo per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano dalle calamità: previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro superamento.

- l'Articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 prevede che "Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze";
- l'Articolo 4, comma 2 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 prevede che "Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici";
- l'Articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 prevede che "Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile (...), gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile (...)";
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso le quali più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati i seguenti presupposti (cfr. Parere 18/07/2013 - Rif. 24/2013):
  1. l'Accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
  2. alla base dell'Accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
  3. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'Accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
  4. il ricorso all'Accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l'Accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto;
- l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è incluso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'Art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 96, ed è un soggetto pubblico;
- l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 1/2018, in quanto svolge il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati, collaborando stabilmente con il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) all'attività di monitoraggio e sorveglianza della sismicità, del vulcanismo e dei maremoti nel territorio nazionale e nell'area mediterranea;
- l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha fra i suoi compiti istituzionali attività di formazione, comunicazione e divulgazione sul rischio sismico, vulcanico e da maremoti associati;
- con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile in data 24 luglio 2013, pubblicato sulla GURI n. 220/2013, l'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) è stato individuato quale Centro di Competenza del servizio nazionale di Protezione Civile operante, nell'ambito disciplinare di competenza specifica o esclusiva, per:
  - a) Monitoraggio e sorveglianza delle aree sismiche e vulcaniche del territorio nazionale e di zone limitrofe;
  - b) Analisi in tempo reale dei dati di osservazione provenienti dalle stazioni delle reti per l'immediata individuazione, caratterizzazione ed evoluzione degli eventi sismici, vulcanici e degli tsunami; valutazione delle zone colpite o esposte;
  - c) Manutenzione e sviluppo di banche dati di interesse di protezione civile;
  - d) Intervento con adeguati mezzi di osservazione e monitoraggio geologico, geofisico e geochimico nelle zone interessate da eventi sismici e vulcanici per lo studio di dettaglio delle caratteristiche e dell'evoluzione degli eventi stessi;
  - e) Supporto tecnico – scientifico, anche in forma di pareri e consulenze, e approfondimento delle conoscenze attraverso programmi pluriennali di studi sui

fenomeni sismici e vulcanici delle regioni italiane, finalizzato allo sviluppo e alla messa in opera di sistemi di valutazione della pericolosità sismica e vulcanica; f) Collaborazione alle attività di formazione, comunicazione e divulgazione sui temi della pericolosità e rischio sismico, vulcanico e da maremoti associati;

- il DPCM n. 4134 del 14 settembre 2012, avente ad oggetto “Definizione dei principi per l’individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza”, all’Art. 3, comma 3, prevede che ai Centri di Competenza possa essere riconosciuto, nell’ambito degli Accordi e delle Convenzioni, “il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività richieste, senza la previsione di alcun utile o ulteriore spesa”.

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

Vista la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il Dipartimento di Protezione Civile e Gestione Emergenze – Sezione Protezione Civile, anche ai sensi della Legge regionale n. 4 del 1997, deve svolgere attività di previsione e prevenzione, anche con il concorso di soggetti scientifici e competenti in materia, dirette all’identificazione degli scenari di rischi probabili e, ove possibile, al monitoraggio, alla sorveglianza, alla preallerta e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi;
- l’INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all’Art. 2 comma 1 lettera c) stipula accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati per quanto concerne il rischio sismico, vulcanico e da maremoto;

#### **RITENUTO CHE:**

- L’intervento citato è necessario per dare compiuta attuazione alla strategia di gestione dei rischi che tenga in debita considerazione i cambiamenti climatici in atto

#### **DATO ATTO CHE:**

- in data 27 marzo 2024, si è tenuto presso l’Autorità di Gestione un incontro con il Partenariato Istituzionale ed Economico-Sociale, volto a condividere le scelte programmatiche dell’Amministrazione nell’ambito dell’attuazione della citata Azione 2.7 “Interventi per la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile” del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027

#### **CONDIVISA L’OPPORTUNITÀ:**

- in continuità con il precedente ciclo di Programmazione, di attivare una collaborazione strategica a lungo termine al fine di potenziare i relativi obiettivi strategici e regolare lo svolgimento di collaborazione di attività di interesse comune

#### ***Garanzie di riservatezza***

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati

personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”

**Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro**

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta, in questa fase del procedimento, implicazioni dirette e/o indirette, di natura economica-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di dare attuazione alle attività previste dall'Accordo, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lettera d) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di dare compiuta attuazione alla strategia regionale volta a promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, migliorando le capacità di previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze per il superamento e bonifica delle stesse in linea con la normativa vigente.
2. di avvalersi, per alcune attività, delle esperienze tecnico-scientifiche e di ricerca dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
3. di approvare lo schema di Accordo Quadro costituente allegato unico al presente atto per farne parte integrante, che disciplina i rapporti tra la Regione Puglia – Dipartimento di Protezione Civile e Gestione Emergenze – Sezione Protezione Civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
4. di delegare il Dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile alla sottoscrizione dell'allegato "Accordo Quadro per lo svolgimento di attività di comune interesse scientifico in ambito di previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze per superamento e bonifica delle stesse"
5. di autorizzare il Dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile a predisporre i provvedimenti necessari per la realizzazione delle attività previste dall'Accordo Quadro, apportando, in detti atti secondari, eventuali integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie;
6. di autorizzare il Dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile a stipulare gli specifici Accordi Attuativi discernenti dall'Accordo Quadro, nel rispetto della normativa vigente, che potranno essere finanziati con risorse a valere sul PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-27 e/o con altre risorse disponibili per la Regione Puglia;
7. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023, e sul sito ufficiale della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Provvedimenti della Giunta Regionale".

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Il Responsabile E.Q. di Sub Azione del PR Puglia FESR/FSE+ 2021-2027  
(Francesco Vito Ronco)



Francesco Vito Ronco  
09.04.2025 09:15:38  
GMT+02:00

La Dirigente della Sezione Protezione Civile  
(Barbara Valenzano)

Barbara  
Valenzano  
09.04.2025  
15:06:59



Il Direttore ai sensi di art. 22 e ss.mm.ii., NON F  
Il Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 2011-02000  
necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze  
(Nicola Lopane)



Nicola Lopane  
22.04.2025  
17:17:53  
GMT+02:00

---

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

**Il Presidente**

Dott. Michele Emiliano



\*\*\*

Dalla pagina successiva segue l'allegato (scheda di Accordo Quadro).

**ACCORDO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI COMUNE INTERESSE SCIENTIFICO IN AMBITO DI PREVISIONE, PREVENZIONE, MITIGAZIONE DEI RISCHI, GESTIONE DELLE EMERGENZE PER SUPERAMENTO E BONIFICA DELLE STESSE**

TRA

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con sede legale in Roma, via di Vigna Murata 605, rappresentata dal Presidente \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INGV del \_\_\_\_\_ (di seguito anche "INGV")

E

La Regione Puglia – Dipartimento Protezione Civile e Gestione delle Emergenze - Sezione Protezione Civile, - CF 80017210727, rappresentata dal dirigente pro tempore ing. Barbara Valenzano, domiciliata presso la sede dell'Ente, la quale interviene al presente atto per la sua espressa qualifica su delega regionale di cui alla deliberazione n. 1050/2023 di seguito congiuntamente indicate come le "Parti" e disgiuntamente anche come "il Dipartimento"

PREMESSO CHE

- La Protezione Civile della Presidenza della Giunta della Regione Puglia è deputata alla gestione, su scala regionale, delle attività messe in campo per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano dalle calamità: previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro superamento.
- l'Articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 prevede che "Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze";
- l'Articolo 4, comma 2 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 prevede che "Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici";
- l'Articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 prevede che "Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile (...), gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile (...)";
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, espressamente prescrive che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso le quali più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati i seguenti presupposti (cfr. Parere 18/07/2013 - Rif. 24/2013):
  1. l'Accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
  2. alla base dell'Accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
  3. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'Accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
  4. il ricorso all'Accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l'Accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto;

- l'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, recepito dall'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, dispone le condizioni che determinano una possibile cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti, volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune;
- l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è incluso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'Art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 96, ed è un soggetto pubblico;
- l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 1/2018, in quanto svolge il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati, collaborando stabilmente con il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) all'attività di monitoraggio e sorveglianza della sismicità, del vulcanismo e dei maremoti nel territorio nazionale e nell'area mediterranea;
- l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha fra i suoi compiti istituzionali attività di formazione, comunicazione e divulgazione sul rischio sismico, vulcanico e da maremoti associati;
- Con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile in data 24 luglio 2013, pubblicato sulla GURI n. 220/2013, l'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) è stato individuato quale *Centro di Competenza* del servizio nazionale di Protezione Civile operante, nell'ambito disciplinare di competenza specifica o esclusiva, per: a) Monitoraggio e sorveglianza delle aree sismiche e vulcaniche del territorio nazionale e di zone limitrofe; b) Analisi in tempo reale dei dati di osservazione provenienti dalle stazioni delle reti per l'immediata individuazione, caratterizzazione ed evoluzione degli eventi sismici, vulcanici e degli tsunami; valutazione delle zone colpite o esposte; c) Manutenzione e sviluppo di banche dati di interesse di protezione civile; d) Intervento con adeguati mezzi di osservazione e monitoraggio geologico, geofisico e geochimico nelle zone interessate da eventi sismici e vulcanici per lo studio di dettaglio delle caratteristiche e dell'evoluzione degli eventi stessi; e) Supporto tecnico – scientifico, anche in forma di pareri e consulenze, e approfondimento delle conoscenze attraverso programmi pluriennali di studi sui fenomeni sismici e vulcanici delle regioni italiane, finalizzato allo sviluppo e alla messa in opera di sistemi di valutazione della pericolosità sismica e vulcanica; f) Collaborazione alle attività di formazione, comunicazione e divulgazione sui temi della pericolosità e rischio sismico, vulcanico e da maremoti associati;
- il DPCM n. 4134 del 14 settembre 2012, avente ad oggetto "Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza", all'Art. 3, comma 3, prevede che ai Centri di Competenza possa essere riconosciuto, nell'ambito degli Accordi e delle Convenzioni, "il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività richieste, senza la previsione di alcun utile o ulteriore spesa".

#### CONSIDERATO CHE

- il Dipartimento di Protezione Civile e Gestione Emergenze – Sezione Protezione Civile, anche ai sensi della Legge regionale n. 4 del 1997, deve svolgere attività di previsione e prevenzione, anche con il concorso di soggetti scientifici e competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischi probabili e, ove possibile, al monitoraggio, alla sorveglianza, alla preallerta e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi;
- l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'Art. 2 comma 1 lettera c) stipula accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati per quanto concerne il rischio sismico, vulcanico e da maremoto;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- nell'ambito di progetti comuni e nel pieno rispetto della normativa vigente, le Parti intendono attivare una collaborazione strategica a lungo termine al fine di potenziare i relativi obiettivi strategici e regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente Accordo Quadro;

#### **Articolo 1 – Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro (di seguito "Accordo").

#### **Articolo 2 - Oggetto e finalità**

1. Il presente Accordo è finalizzato a favorire la collaborazione tra le Parti per il raggiungimento di obiettivi di comune interesse allo scopo di perseguire congiuntamente l'obiettivo pianificare iniziative finalizzate alla mitigazione dei rischi di protezione civile, incluso quello sismico e quello da maremoto, nonché tutti gli altri rischi di Protezione Civile;
2. Le Parti si impegnano reciprocamente, per quanto di competenza di ciascuna di esse, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione tramite Accordi Attuativi che potranno includere attività ricerca per la pianificazione di protezione civile in ambito di previsione e prevenzione degli eventi dannosi, di valutazione della pericolosità, nella gestione delle emergenze e delle post-emergenze per le seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto e rischi connessi; a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere sviluppate attività di ricerca e interventi sulle seguenti attività di protezione civile:
  - a) il monitoraggio dei terremoti; b) il monitoraggio e l'allertamento dei maremoti; c) il potenziamento delle reti di osservazione sismica, geodetica e del livello del mare; d) l'assistenza alla Regione per il piano di protezione civile relativa al rischio tsunami e il coordinamento con i comuni costieri per l'aggiornamento dei piani di protezione civile relativamente al rischio maremoto; le) a finalizzazione del programma UNESCO Tsunami Ready nel comune di Otranto e lo studio di fattibilità per l'applicazione del programma UNESCO Tsunami Ready in altri comuni della Regione, come il comune di Taranto; f) il ripristino e l'adeguamento dell'Osservatorio sismico e meteorologico di Taranto; g) l'analisi delle responsabilità degli operatori di Protezione Civile regionali nel settore dei rischi naturali; h) l'analisi delle responsabilità penali legate ai rischi ambientali; l) la pianificazione per il rischio sismico e da maremoto; m) la partnership nella presentazione di proposte progettuali su bandi selettivi a livello nazionale e internazionale; n) le attività di formazione, informazione e divulgazione della cultura scientifica e della protezione civile nonché sulle tematiche di ricerca INGV; o) l'efficientamento delle segnalazioni di interesse di Protezione Civile afferenti la zona dei Campi Flegrei.

#### **Articolo 3 – Accordi Attuativi**

1. Le modalità attuative di cui al presente Accordo saranno, di volta in volta, regolate da specifici Accordi Attuativi tra le Parti, a firma dei responsabili competenti per materia e del dirigente responsabile della Sezione Protezione Civile, nel rispetto della normativa vigente, e potranno essere finanziati con risorse a valere sul PR PUGLIA FESR - FSE+ 2021/2027 e/o su altri fondi disponibili per la Regione Puglia.
2. Gli Accordi Attuativi disciplineranno le modalità esecutive e tecnico contabili secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura scientifica, di ricerca e sviluppo, organizzativa, gestionale e finanziaria, riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza ed al trattamento dei dati personali regolando i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso, fermo restando il fatto che la proprietà del dato rimane in capo al produttore dello stesso e che un eventuale utilizzo, a qualunque titolo, dovrà essere condiviso formalmente tra le parti.

**Articolo 4 – Oneri a carico delle Parti**

1. Il presente Accordo non comporta oneri a carico delle parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli Accordi Attuativi di cui al precedente articolo 3, che individueranno la struttura organizzativa di ciascuna parte alla quale detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

**Articolo 5 – Accesso alle strutture e coperture assicurative**

1. Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, le Parti si impegnano a consentire al personale dipendente e/o ad esso equiparato coinvolti nell'attività l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività di didattica e di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.
2. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare, ciascuno per la propria parte datoriale.
3. Ciascuna Parte datoriale garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni subiti dal personale, ivi compresi gli studenti nel caso dell'Università, nello svolgimento di attività svolte nel quadro del presente Accordo nonché idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

**Articolo 6 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008.
2. Le attività dovranno esser svolte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed in particolare previa sottoscrizione DUVRI, fornitura di DPI ed avvenuta formazione-informazione specifica a cura di ciascuna Parte datoriale.

**Articolo 7 – Comitato di Indirizzo Paritetico e Responsabili**

1. Le Parti si impegnano a costituire un Comitato di Indirizzo Paritetico, composto da n. 4 componenti (2 componenti della Regione Puglia e 2 referenti dell'INGV) al quale è conferito il compito di indirizzare, organizzare, promuovere, monitorare e valutare l'effettiva attuazione del presente Accordo e dei relativi Accordi Attuativi.
2. Il Comitato di Indirizzo Paritetico si riunisce almeno una volta all'anno, se nel caso anche in video-conferenza, anche con i Referenti tecnico-scientifici di ciascun Accordo Attuativo.
3. La partecipazione al Comitato di Indirizzo Paritetico è a titolo gratuito.
4. Le Parti si impegnano a nominare due Responsabili (uno per parte) per ciascun Accordo Attuativo referenti per il coordinamento tecnico - scientifico dell'Accordo Attuativo stesso. Il Responsabile ha il compito di supervisionare il gruppo di ricerca focalizzato sulle specifiche azioni, garantendo la qualità del progetto e degli output di ricerca, verificando la qualità dei contenuti scientifici e il raggiungimento degli obiettivi.

**Articolo 8 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

1. La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi scientifici, pubblicitari o per qualsiasi altra attività promozionale, i contenuti, il logo, il nome, o altro segno distintivo delle Parti (incluse abbreviazioni).
2. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi da stabilirsi tra le Parti nell'ambito degli Accordi Attuativi di cui al precedente art. 3 in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite da ciascuna Parte per l'utilizzo dei dati oggetto della ricerca e dei loghi.

**Articolo 9 – Durata e rinnovi**

1. Il presente Accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato di ulteriori tre anni, fino ad un massimo di tre volte, sulla base di una comunicazione di intesa tra le Parti.

2. Gli Accordi Attuativi conseguenti dovranno avere una durata compatibile con la durata complessiva dell'Accordo Quadro salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma.
3. Le parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.
4. In ogni caso rimangono salvi gli effetti degli Accordi Attuativi perfezionati e non ancora conclusi al momento della scadenza dell'Accordo Quadro.

#### **Articolo 10 – Confidenzialità e protezione dei dati personali**

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di riservatezza e confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, le elaborazioni, il know-how, il progetto di utilità, gli strumenti operativi adottati, le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
2. Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo, ovvero previa formale autorizzazione delle stesse Parti.
3. I dati qui riportati e/o eventualmente scambiati, cui le Parti danno il consenso all'utilizzo, sono trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

#### **Articolo 11 - Controversie**

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa venir fuori da una errata interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, è competente in via esclusiva il Foro di Bari per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'utilizzo dei dati, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

#### **Articolo 12 – Modifiche**

1. Ogni modifica o integrazione al presente Accordo Quadro non avrà validità se non risulterà da atto sottoscritto da entrambe le Parti.
2. Le modifiche inerenti gli Accordi Attuativi potranno essere condivise e avallate dai sottoscrittori dei predetti Accordi informando il Comitato di Indirizzo Paritetico.

#### **Articolo 13 - Firma digitale, Registrazione e Imposta di bollo**

1. Il presente Accordo Quadro viene sottoscritto con firma digitale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente.
2. L'imposta di bollo del presente Accordo Quadro verrà assolta virtualmente, nella misura intera, da del Centro Scientifico di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto in via digitale.

Per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Il Presidente

Per la Regione Puglia Dipartimento  
Protezione Civile e Gestione delle  
Emergenze – Sezione Protezione  
Civile

Il Dirigente